



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 3 febbraio 2020
Pur/TSD

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2020 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal **1° gennaio 2020**, sui seguenti tassi d'interesse:

		Tassi d'interesse almeno:	
1	Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):		
1.1	finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi		¼ %
1.2	finanziati tramite fondi di terzi	oneri propri + almeno	¼ – ½ % ¹ ¼ %
2	Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):	Tassi d'interesse al massimo:	
		Case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1	Crediti immobiliari:		
	– sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	1 %	1 ½ %
	– sulla parte rimanente, tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:	1 ¾ % ²	2 ¼ % ²
	• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condominio, case di vacanza e immobili aziendali;		
	• fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.		
2.2	Crediti d'esercizio:		
	a) fino a CHF 1 mio.		
	– commercio e industria		3 % ²
	– holding e società d'amministrazione di patrimoni		2 ½ % ²
	b) a partire da CHF 1 mio.		
	– commercio e industria		1 % ²
	– holding e società d'amministrazione di patrimoni		¾ % ²

Per il calcolo del limite di CHF 1 mio. i crediti degli azionisti vanno sommati a quelli delle persone vicine.

Questi tassi d'interesse valgono come „safe haven“. Resta riservata la giustificazione per dei tassi d'interesse superiori più alti sulla base del confronto con terze persone.

¹ – fino e compreso CHF 10 mio ½ %
– superiori a CHF 10 mio ¼ %

² Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla [Circolare AFC n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative \(art. 65 e 75 LIFD\)](#), la quale è pure valida anche dal profilo dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Per ulteriori informazioni:

- Bruno Marai, Tel. 058 462 10 98, email: bruno.marai@estv.admin.ch
- Pascal Schild, Tel. 058 465 39 08, email: pascal.schild@estv.admin.ch

Divisione Controllo Esterno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Purro', written over a horizontal line.

Gilbert Purro
Il capo